

Volantino n. 8

CCNL FEDERMECCANICA-ASSISTAL:

MALATTIA: CONFRONTO TRA VECCHIE E NUOVE NORME

Con l'ipotesi di accordo del 5 dicembre 2012 è stato riscritto l'articolo del contratto che disciplina il trattamento in caso di malattia, vediamo in dettaglio le modifiche apportate rispetto al testo che risale al contratto del 1994.

	Ccnl precedente	Ipotesi di accordo del 5 dicembre 2012
Comunicazione e certificazione dell'assenza	Il lavoratore doveva avvisare l'azienda entro il primo giorno di malattia e inviare il certificato entro il secondo giorno.	Il lavoratore deve avvisare l'azienda entro il primo giorno di malattia, cioè entro il termine del proprio turno di lavoro e inviare il numero di protocollo del certificato entro il secondo giorno.
Fasce di reperibilità	Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 o nelle diverse fasce orarie stabilite dalla legge o dalle amministrazioni locali o nazionali.	Nessuna modifica.
Conservazione del posto	Il lavoratore aveva diritto alla conservazione del posto per: - 6 mesi per anzianità fino a 3 anni; - 9 mesi per anzianità tra 3 e 6 anni; - 12 mesi per anzianità oltre 6 anni. In talune condizioni, cioè: - superamento dei limiti normali di conservazione del posto per assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro di durata inferiore a 2 mesi; - superamento dei limiti normali con malattia in corso di durata pari ad almeno tre mesi; - due eventi morbosi di durata pari o superiore a tre mesi ciascuno nel triennio precedente, il lavoratore poteva accedere alla conservazione del posto prolungata, cioè pari a: - 9 mesi per anzianità fino a 3 anni; - 13,5 mesi per anzianità tra 3 e 6 anni; - 18 mesi per anzianità oltre 6 anni. La conservazione del posto si determinava confrontando le assenze per malattia svolte nel triennio antecedente l'ultimo evento morboso con il limiti sopra indicati (criterio della sommatoria)	Nessuna modifica sostanziale, sono semplicemente stati trasformati i mesi in giorni per dare certezza di calcolo. Pertanto la conservazione del posto sarà pari a: - 183 giorni per anzianità fino a 3 anni; - 274 giorni per anzianità tra 3 e 6 anni; - 365 giorni per anzianità oltre 6 anni. In caso di accesso alla conservazione del posto prolungata, con le medesime causali del precedente ccnl, si avrà diritto alla conservazione del posto per: - 274 giorni per anzianità fino a 3 anni; - 411 giorni per anzianità tra 3 e 6 anni; - 548 giorni per anzianità oltre 6 anni. Per la determinazione del periodo di conservazione del posto si continua a procedere con la somma di tutti gli eventi morbosi realizzati nel triennio antecedente.

<p>Trattamento economico</p>	<p>Il trattamento economico in caso di malattia era anch'esso computato sommando tutte le assenze per malattia nei tre anni antecedenti ogni evento morboso.</p> <p>Il risultato così ottenuto si confrontava con i seguenti periodi al fine di determinare il trattamento economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per anzianità fino a 3 anni, 2 mesi al 100% della retribuzione, 4 al 50%; - per anzianità tra 3 e 6 anni, 3 mesi al 100% della retribuzione, 6 al 50%; - per anzianità oltre 6 anni, 4 mesi al 100% della retribuzione, 8 al 50%. <p>In caso di conservazione "prolungata" del posto di lavoro si aggiungevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per anzianità fino a 3 anni, 3 mesi di cui 1 al 100% della retribuzione e 2 al 50%; - per anzianità tra 3 e 6 anni, 4,5 mesi di cui 1,5 mesi al 100% della retribuzione e 3 al 50%; - per anzianità oltre 6 anni, 6 mesi di cui 2 mesi al 100% della retribuzione e 4 al 50%. 	<p>Il trattamento di malattia è calcolato per ogni singolo evento morboso o per eventi morbosi interrotti da una ripresa del lavoro di massimo 61 giorni.</p> <p>Pertanto non si sommeranno più gli eventi e all'inizio di ogni malattia si avrà sempre il trattamento economico al 100%.</p> <p>Laddove vengano superati i periodi di trattamento economico al 100% che sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 122 giorni per anzianità fino a 3 anni; - 153 giorni per anzianità tra 3 e 6 anni; - 214 giorni per anzianità oltre 6 anni; <p>il trattamento economico sarà dell'80% della retribuzione.</p>
<p>"Bonus"</p>	<p>Dal conteggio di cui sopra erano escluse, sempre su base triennale, e quindi venivano pagate al 100% della retribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le malattie di durata da 22 a 60 giorni per anzianità fino a 3 anni; ... 75 giorni per anzianità da 3 a 6 anni; ... 90 giorni per anzianità oltre i 6 anni. - i ricoveri ospedalieri da 11 a 60 giorni per anzianità fino a 3 anni; ... 75 giorni per anzianità da 3 a 6 anni; ... 90 giorni per anzianità oltre i 6 anni. <p>e comunque per un massimo complessivo di 120 giorni.</p>	<p>Dal conteggio di cui sopra sono esclusi e quindi pagati sempre al 100% della retribuzione i ricoveri ospedalieri da 11 a 61 giorni.</p>
<p>Penalizzazione malattie brevi</p>	<p>Superata nel triennio la settimana malattia di durata fino a 5 giorni, le successive venivano contate doppie ai fini del trattamento economico.</p>	<p>Nell'anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, le prime 3 malattie di durata fino a 5 giorni saranno pagate al 100% della retribuzione, mentre per la 4^a si percepirà il 66% della retribuzione per i giorni di "carenza" (massimo 3) e dalla 5^a e tutte quelle successive di durata fino a 5 giorni, i giorni di "carenza" (massimo 3) saranno pagate al 50%.</p>

<p>Esclusioni dalla penalizzazione</p>	<p>Erano escluse dalla penalizzazione di cui sopra le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital, e ai trattamenti risultanti da apposita certificazione e connessi all'emodialisi, al morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B e C ovvero a gravi malattie cardiocircolatorie.</p>	<p>Sono escluse dalla penalizzazione di cui sopra le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital, al morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B e C ovvero a gravi malattie cardiocircolatorie, nonché all'emodialisi ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti ospedalieri e strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione.</p> <p>Sono escluse anche le assenze per malattia insorte durante la gravidanza successivamente alla certificazione della stessa.</p> <p>Il lavoratore dovrà fornire all'azienda le dovute informazioni che saranno trattate nel rispetto della privacy.</p> <p>Le Parti hanno inoltre stabilito che entro la stesura contrattuale si potrà decidere di aggiungere altre malattie gravi che comportano assenze brevi e ricorrenti.</p>
<p>Aspettativa non retribuita</p>	<p>In caso di superamento dei limiti è facoltà dell'azienda procedere al licenziamento del dipendente.</p> <p>Il dipendente ha la possibilità, se affetto da malattia grave e continuativa da documentare, di chiedere un'aspettativa non retribuita fino a 24 mesi.</p>	<p>Nessuna modifica.</p>
<p>Malattia e interruzione delle ferie</p>	<p>La malattia insorta durante le ferie, le interrompe se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comporta un ricovero ospedaliero e per la durata dello stesso; - se si tratta di malattia la cui durata sia superiore a 7 giorni di calendario. 	<p>Nessuna modifica.</p>

Dalla comparazione è chiaro che le nuove norme tutelano meglio i malati perchè:

- non c'è più la sommatoria ai fini del calcolo del trattamento economico;
- sono stati aumentati i periodi di trattamento economico al 100%;
- laddove si superano i periodi di cui sopra si ha una riduzione all'80% e non più al 50% e questo è importante anche perché così si evita la "contribuzione figurativa" ai fini pensionistici;
- sono aumentate le casistiche escluse dalla penalizzazione per malattie brevi;
- la stessa penalizzazione per assenze brevi e ripetute si "azzerà" al termine dell'anno solare e non più - come avveniva in precedenza - quando gli eventi "uscivano" dal triennio.

Roma, 19 dicembre 2012